



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Prot.106884 /2021

San Marino 07 ottobre 2021/1721 d. F.R.

Spett.le  
**Gruppo Consiliare di  
Libera**

e p.c. Spett.le  
**Segreteria Istituzionale**

Loro Sedi

Oggetto: Risposta all'interpellanza depositata in data 11 agosto 2021 dai Consiglieri Marica Montemaggi e Eva Guidi di LIBERA in riferimento alla vicenda Asset Banca S.p.A..

Illustrissimi Consiglieri,

con la presente si intende fornire riscontro ai quesiti dell'interpellanza presentata in data 11 agosto 2021 nei confronti del Governo, di seguito riportati:

- 1. quali siano le motivazioni che hanno portato a depositare ricorso con ritardo da parte di Banca Centrale rispetto alla sentenza di primo grado;**
- 2. se intende rivalersi su Banca Centrale per comprendere le ragioni di tale errore e se la stessa Bcsm intende agire verso i propri legali;**
- 3. se ha valutato l'ipotesi in cui si Asset Banca si attiverà in sede civile e cosa può comportare per lo Stato in termini di eventuali costi per risarcimento danni;**
- 4. se corrisponde al vero l'intenzione da parte del Congresso di Stato, proprio alla luce di quanto esposto sopra, di effettuare una transazione economica fra Stato ed**



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**Asset per porre fine alla lite in corso di 20 milioni di euro a favore di Stefano Ercolani e soci, se si si chiede di conoscere a che punto è la trattativa.**

Con riguardo al quesito di cui al punto 1), è stato chiesto un riferimento alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ("BCSM"), a seguito del quale si ripercorrono i seguenti fatti.

Con atto in data 6 febbraio 2019, BCSM ha impugnato la sentenza di primo grado del 24 dicembre 2018 nel ricorso amministrativo n. 37/2017. In data 4 agosto 2021 seguiva la sentenza di appello n. 13/2021. Nell'ambito della citata procedura di primo grado, in data 20 dicembre 2018, il legale esterno a cui BCSM aveva conferito il mandato *ad litem* comunicava a BCSM ed al tribunale la rinuncia al mandato difensivo e la rinuncia della domiciliazione; tuttavia contestualmente assicurava BCSM, con e-mail del 20 dicembre 2018, che avrebbe fatto "*pervenire immediatamente le sentenze di primo grado di entrambi i ricorsi appena mi verranno notificate*".

Nelle more della notifica al legale rinunciatario (fuori San Marino fino al 7 gennaio 2019) BCSM non provvedeva al ritiro della raccomandata per non sovrapporre il termine di notifica a mezzo posta con quello al legale. Le Poste restituivano il plico al Tribunale in data 3 gennaio 2019 con la seguente motivazione: "*al mittente rifiutato*".

Le sentenze emesse il 24 dicembre 2018 sono state successivamente e separatamente notificate in data 7 gennaio 2019 (i) al difensore rinunciatario e (ii) al funzionario competente di BCSM.

Dal 10 gennaio 2019 un nuovo legale è stato nominato. La circostanza del rifiuto da parte di BCSM di un primo tentativo di notifica delle citate sentenze del Tribunale, per il tramite delle Poste, è stata attentamente valutata dal nuovo legale incaricato sammarinese. Il legale, all'esito della indagine svolta sul rito del processo di San Marino, tramite la verifica delle fonti normative, la consultazione della giurisprudenza e della dottrina, ha ritenuto in via autonoma che la data del 7 gennaio 2019 fosse la sola data di perfezionamento della notifica delle sentenze a BCSM, rappresentativa, in forza di tale ragionamento, del giorno da cui calcolare il termine di scadenza dell'appello.

Tale interpretazione risultava inoltre confermata dalla controparte. Infatti nel verbale dell'Assemblea dei Soci di Asset Banca tenutasi il 25 gennaio 2019 risulta che "[...] Le



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

*sentenze di primo grado, che sono provvisoriamente esecutive, potranno essere oggetto di appello da parte della Banca Centrale la quale ha come termine ultimo il giorno del 07.02.2019 [...]”.*

La sentenza dell’Ecc. Giudice di Appello Amministrativo ha invece stabilito che il termine utile per l’interposizione dell’appello decorresse da una data antecedente al 3 gennaio 2019.

Si rammenta infine che la sentenza d’appello n. 13/2021, oltre ad aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, ha altresì accertato che “il medesimo è comunque infondato nel merito”; ne consegue che, anche laddove BCSM avesse depositato nel termine il ricorso, ne sarebbe uscita comunque soccombente.

Con riguardo al quesito n. 2), BCSM ha dichiarato che si riserva di valutare quali attività porre in essere alla luce di quanto emerso. Il Governo ritiene pertanto che sia di competenza di quest’ultima attivare idonee iniziative volte a far luce sull’intera vicenda, finalizzate a individuare eventuali soggetti responsabili, anche al fine di tutelare il proprio patrimonio, fermo restando che sarà compito del Governo, quale socio di maggioranza della stessa BCSM, verificare che siano concretamente attivate iniziative in tal senso.

Per quanto attiene al quesito di cui al punto 3), il Governo ha considerato che, nel momento in cui Asset Banca si attiverà in sede civile, qualora le parti interessate non addivengano ad una soluzione concertata, occorrerà attendere il giudizio del Commissario della Legge preposto per conoscere l’an e il quantum dell’eventuale risarcimento danni e conseguentemente il potenziale impatto, in termini di costi, sul patrimonio di BCSM e conseguentemente sui Soci.



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

Infine, con riguardo al quesito n. 4) si rappresenta che il Governo non è legittimato a effettuare negoziazioni economiche con Asset Banca o i suoi soci, non essendo parte in causa nelle vertenze in essere fra la stessa Asset Banca e BCSM.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO  
- Marco Gatti -

